

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SCOTTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore FAUCEGLIA GIUSEPPE

Nella seduta del 09/02/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente, assistita da legali, assume di aver proposto all'intermediario un piano di rientro della propria esposizione debitoria, con la previsione di pagamento a mezzo di corresponsione di rate mensili. L'intermediario, ritenendo di non aderire alla proposta, aveva proceduto a segnalare "a sofferenza" la società, con presupposti e modalità che la ricorrente ritiene illegittimi. In particolare, la ricorrente espone che, a seguito dell'invio nel mese di marzo 2015 da parte dell'intermediario di una immediata richiesta di rientro degli affidamenti concessi (€ 53.345,12 per esposizione di c/c ed € 23.486,35 quale partita di portafoglio in conto anticipi salvo buon fine), aveva intrattenuto, a mezzo dei propri legali, una serrata trattativa al fine di addivenire ad una definizione transattiva; ma, nelle more, l'intermediario, in data 23-31 luglio 2015, comunicava di aver provveduto a segnalare "a sofferenza" la posizione in oggetto. La ricorrente contesta innanzitutto la sussistenza del presupposto per la "segnalazione a sofferenza", che individua in "una conclamata situazione di impotenza finanziaria che non lasci presagire alcun margine di superamento e tale da porsi come lo stadio immediatamente prodromico alla dichiarazione di fallimento", nel mentre la società segnalata versava in "mera difficoltà transitoria", come riscontrabile da un'eccedenza di cassa determinata in gran parte da ricevute bancarie

impagate. In data 14.08.2015 viene inviata all'intermediario una diffida avente ad oggetto *“segnalazione illegittima Centrale Rischi – diffida alla cancellazione”*, nella quale sostanzialmente viene esposto quanto innanzi già sintetizzato, oltre che prospettare una conseguente azione risarcitoria nel caso di mancato accoglimento della richiesta. Con missiva di riscontro del 9.09.2015, l'intermediario conferma, nel ricostruire le vicende relative ai rapporti tra le parti, la legittimità del proprio operato, anche in presenza di evidenze idonee a confermare lo stato di illiquidità pre-decozione della società. La ricorrente, pertanto, chiede all'ABF *“di disporre la cancellazione dalla Centrale Rischi della segnalazione effettuata dall'intermediario in danno della società”*.

L'intermediario, costituitosi nel presente procedimento, chiede il rigetto del ricorso, assumendo quanto segue: **a)** che la ricorrente a partire dal 17.06.2013 era affidata per un importo pari ad € 120.000,00, di cui € 20.000,00 regolante su c/c in linea a revoca ed una linea autoliquidante dell'importo complessivo di € 100.000,00; **b)** che nel 2014, in occasione della revisione periodica degli affidamenti, la banca, in relazione alla progressiva contrazione dei dati economici e di bilancio, i quali avevano registrato un aumento dei debiti contratti dalla società, unitamente ad un incremento della percentuale di insoluti registrati nel periodo, di comune accordo con l'attuale ricorrente, *“poneva a scarico le linee autoliquidanti e mutava la linea a revoca in linea a scadenza”*; **c)** che nei primi tre mesi del 2015, registrati insoluti per € 42.087,30 a fronte di una *“linea non saldata alla rispettiva scadenza (2.03.2015)”*, la Banca in data 26.03.2015 inviava comunicazione di recesso/risoluzione dei rapporti in essere; **d)** che, pur sussistendo i presupposti per procedere al recupero coattivo del proprio credito, la Banca aveva esperito alcuni tentativi di definizione della debitoria, essendo, però, costretta a verificare la insussistenza in fatto di elementi idonei alla concreta definizione della debitoria, che era aumentata significativamente, passando da € 19.983,07 nel gennaio 2015 ad € 57.951,03 nel luglio 2015; **e)** in presenza, pertanto, degli indici di grave e non transitoria difficoltà economica della società, nel luglio 2015 procedeva al passaggio *“a sofferenza”*, e che solo in data 28.07.2015 la società aveva formulato una proposta ritenuta valutabile dai competenti organi deliberanti della Banca, la quale si era concretizzata nella sottoscrizione in data 6.08.2015 di un accordo di rientro, *“sempre in ambiente di sofferenza”*; **f)** in tal senso, evidenzia la sussistenza del presupposto connesso all'intervenuta segnalazione a sofferenza.

DIRITTO

Le Istruzioni Banca d'Italia di cui alla Circolare n°139/91 come aggiornata in data 29.04.2011, cap. II, punto 1.5, ha previsto che *“l'appostazione “a sofferenza” di un credito e la conseguente segnalazione presso la Centrale Rischi, può avvenire soltanto in caso di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, ovvero “in situazioni equiparabili”, le quali non possono essere che individuate in situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria del correntista, anche laddove presentassero i requisiti della “temporaneità”*; precisando che *“l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione “a sofferenza”*.

Orbene, alla luce delle precedenti disposizioni di Vigilanza, resta provata la circostanza che la peculiare situazione in cui versava la società ricorrente, restasse idonea – in astratto – a configurare il presupposto della segnalazione. Si tratta, però, in questa sede,

di esaminare la documentazione acquisita nel presente procedimento, valutando se il comportamento della Banca sia rimasto, nel corso dello sviluppo del rapporto, coerente o meno con le finalità connesse alla intervenuta segnalazione.

A seguito della missiva, datata 26.03.2015, inviata dalla banca avente ad oggetto *“recesso/risoluzione dei rapporti in essere”*, in data 08.07.2015 la società, a mezzo dei propri legali, aveva inviato alla stessa banca una proposta di definizione della debitoria, anche al fine di *“consentire alla cliente di non subire passaggi a sofferenza in C.R. in quanto tale segnalazione andrebbe a compromettere irrimediabilmente l'attività imprenditoriale”*. Segue in data 28.07.2015 un'ulteriore missiva della società, che sembrerebbe riscontrare contatti precedenti avuti tra le stesse parti, in cui si propone di estinguere il debito di € 57.625,01 mediante il pagamento di n°24 rate mensili di € 2.405,00 da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario il giorno 10 di ogni mese. In data 4.08.2015, la banca, nel riscontrare la proposta, comunica che la stessa non è stata accolta dagli organi deliberanti dell'istituto, i quali *“ferma ed impregiudicata la facoltà dello scrivente istituto di agire per il recupero del proprio credito, hanno comunque manifestato la disponibilità a valutare ulteriori proposte della specie formulata nei termini temporali e quantitativi illustrati dalle SS.VV. in occasione degli intervenuti contatti telefonici, da farci tenere entro giorni sette dalla ricezione della presente”*. In data 05.08.2015, sempre a mezzo dei propri legali, la società proponeva, *“facendo seguito ai contatti telefonici avuti”*, di estinguere il debito di € 58.000,00 nei seguenti termini: € 10.000,00 da corrispondersi in n.2 rate di € 5.000,00 cadauna con scadenza al 21.08.2015 e al 1.09.2015; la residua somma di € 48.000,00 da corrispondersi in n.18 rate mensili di € 2.667,00 continue e costanti, con decorrenza dall'1.10.2015; il tutto a mezzo di bonifico bancario, in attesa di comunicazione dell'IBAN da parte della stessa banca. In data 06.08.2015, la banca informa che la proposta è stata ritenuta meritevole di accoglimento, precisando che per le prime due rate avrebbero dovuto essere corrisposte a mezzo di assegno circolare intestato all'intermediario, mentre per le successive n.18 rate mensili, dell'importo cadauna di € 2.706,50, a mezzo di versamento a mezzo bonifico con indicazione dell'IBAN. Nel tempo in cui era incorsa la predetta trattativa, però, con lettera del 23 luglio 2015, che la società espone ricevuta in data 31.07.2015, la banca comunicava che il credito era stato segnalato nella Centrale Rischi come credito in sofferenza.

Pur non avendo conoscenza di elementi sufficienti a verificare il concreto adempimento degli obblighi assunti dalla società ricorrente, è opportuno rilevare come la stessa abbia intrapreso le trattative, poi definite con l'adesione della banca, sulla scorta di *“consentire alla cliente di non subire passaggi a sofferenza in C.R. in quanto tale segnalazione andrebbe a compromettere irrimediabilmente l'attività imprenditoriale”*, circostanza – dunque – ben rappresentata e conosciuta dall'intermediario. In sostanza, dando corso alle trattative, e finanche portandole a conclusione (come riconosce lo stesso intermediario nelle sue controdeduzioni), la banca ha ponderato le complessive condizioni economiche del debitore e soprattutto, non ponendo in essere pure possibili azioni di recupero, non ha manifestato particolari timori sull'eventuale irrealizzabilità delle operazioni di rientro. In questa prospettiva, ferma restando l'intrinseca contraddittorietà del comportamento dell'intermediario che aveva proseguito le predette trattative e nel contempo segnalato a sofferenza la posizione, non può ravvisarsi quel preventivo, ponderato e necessario giudizio sulla sussistenza della sofferenza, cui fa riscontro il livello più alto di deterioramento del credito nei confronti di clienti in *“stato di insolvenza”*, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili. In sostanza, la conduzione delle trattative e finanche l'accettazione *“positiva”* della proposta ultima formulata dal debitore, contraddicono il giudizio sulla complessiva e deficitaria situazione finanziaria del cliente che, sia pure non parificata alla *“insolvenza”* di cui all'art.5 l. fall., ha

bisogno pur sempre di adeguata e non contraddittoria valutazione, soprattutto in tema di rischio di irrecuperabilità del credito. Ciò imporrebbe all'intermediario, secondo i ben noti principi richiamati in giurisprudenza (senza la pretesa di essere esaminati: Cass. 12 febbraio 2014, n.3165; Cass. 24 maggio 2010, n.12626), di agire con responsabilità e diligenza professionale per l'accertamento sulla solvibilità del cliente, che, nella specie, sembrerebbe essere invece confermata dalla conduzione di stringenti trattative per la definizione del debito, che hanno investito gli stessi organi deliberanti della banca.

La banca, alla stregua del comportamento assunto in concreto, non ha, in sostanza, ritenuto sussistere quella situazione di impotenza finanziaria che non lasci presagire alcun margine di superamento, tanto *"da porsi come lo stadio immediatamente prodromico ad una vera e propria insolvenza"* (Trib. Prato, 14 ottobre 2013 ord.); anzi le trattative e il loro esito contraddicono quell'attenta valutazione che la banca avrebbe dovuto compiere in ordine ad una situazione finanziaria che, seppur complessa, fosse idonea a pregiudicare definitivamente ogni possibilità di riscossione del credito (Trib. Bari, 19 maggio 2011).

La situazione trova ulteriore conferma proprio nelle trattative instaurate, tali da offrire la percezione di una situazione patrimoniale non coincidente con i presupposti della *"segnalazione"*, sì che la stessa banca ha ritenuto di non dar corso alle *"pure possibili"* azioni di recupero (in ordine: Trib. Milano, 12 marzo 2015; Trib. Salerno, 7 aprile 2015).

L'intervenuta segnalazione, in pendenza di trattative, si pone in contrasto anche con il comportamento *"esigibile"* che impone all'intermediario di preavvisare il segnalando della sua imminente iscrizione negativa nella Centrale Rischii; e, per quanto il segnalato resti una società, resta altrettanto evidente come il comportamento assunto dalla banca violi il canone generale dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza, nella peculiare conformazione che esso assume per la protezione degli interessi dell'altro contraente, in una prospettiva di equilibrato soppesamento dei rischi (particolarmente gravi nell'ipotesi di segnalazione alla Centrale Rischii) cui quest'ultimo potrebbe essere esposto. Del resto, non può omettersi come da tempo nel nostro ordinamento si registri la tendenza a contemperare lo sviluppo dei sistemi informativi con la protezione dei soggetti i cui dati personali - *in primis* quelli di natura economico-patrimoniale - siano oggetto di raccolta, elaborazione e diffusione.

In una prospettiva di corretto sviluppo del principio di buona fede e correttezza, può ritenersi che un debitore, impegnato nelle trattative per la definizione del proprio debito, debba essere informato della determinazione della banca di assumere iniziative pregiudizievoli nei suoi confronti, regola generale integrata dai principi di trasparenza e correttezza dei rapporti tra cliente ed intermediario (spunti in tal senso si rinvengono in ABF 13 giugno 2013, n.3203).

In questa prospettiva, non si pone un problema di obbligo preventivo e necessitato di informazione del cliente in ordine alla segnalazione (che costituisce in sé un obbligo di legge), ma di incompatibilità tra la segnalazione stessa ed il diverso comportamento assunto dall'intermediario nel corso del rapporto. In sostanza, deve ritenersi che l'obbligo di buona fede e correttezza costituiscono un autonomo dovere giuridico, espressione del principio generale della solidarietà sociale, che implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto che alla sua formazione (Cass. 5 marzo 2009, n. 5348), anche nella prospettiva del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti (Cass. 18 settembre 2009, n. 20106). Del resto, lo stesso debitore aveva intrapreso le trattative relative alla definizione del proprio debito sul presupposto che non avvenisse la segnalazione a sofferenza della posizione, con ciò manifestando un' *"attesa"*, ben nota alla banca: tanto avrebbe dovuto imporre a quest'ultima un dovere di informazione in ordine alla determinazione di segnalare la posizione a sofferenza (Cass. 7 novembre 2011, n. 23033). E' il caso di rilevare come quanto innanzi esposto si colloca in



una prospettiva diversa da quella, più volte evocata dall'ABF, relativa alle conseguenze dell'obbligo di informazione, connesse non già alla illegittimità della segnalazione quanto alla produzione di danni a seguito del comportamento assunto dall'intermediario. Nella specie, invece, rileva la mancata sussistenza del presupposto stesso della segnalazione, e ciò è possibile ricostruire proprio alla luce del comportamento assunto dalla banca nella vicenda specifica (sull' orientamento dell'ABF in tema di difetto dei requisiti per la segnalazione in sofferenza: Collegio Napoli, 21.5.2015, n. 4178; Collegio Milano, 4.2.2015, n. 3457).

Il Collegio, accertata l'insussistenza dei presupposti per l'intervenuta segnalazione a sofferenza, dichiara l'intermediario tenuto a procurare, utilizzando gli strumenti informativi previsti dalla disciplina di settore, la cancellazione dei dati illegittimamente trattati in Centrale dei Rischi.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a procurare la cancellazione della segnalazione in Centrale dei Rischi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI